



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6083 del 2003, proposto da -----, rappresentato e difeso dall'avv. -----, con domicilio eletto presso la segreteria della Sezione in Roma, piazza -----;

***contro***

Azienda Sanitaria Locale n .3 *Centro Molise*, rappresentata e difesa dall'avv. -----, con domicilio eletto presso la segreteria della Sezione in Roma, piazza -----;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. MOLISE - CAMPOBASSO n. 00391/2002, resa tra le parti, concernente graduatoria concorsuale;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2013 il consigliere Bruno Rosario Polito Nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Con delibera n. 2927 del 27 ottobre 1999 l' A.S.L. n. 3 Centro Molise indiceva concorso per la copertura di 4 posti di dirigente medico (ex I livello), disciplina odontoiatria.

Esperita la procedura di modifica della pianta organica dell' Azienda con incremento della dotazione organica di tre unità di dirigenti odontoiatri, con delibera del direttore della A.S.L. n. 73 del 2000 i posti medesimi erano portati in aumento di quelli già previsti nella procedura concorsuale in precedenza indetta.

**In prosieguo il Commissario straordinario nominato per la gestione amministrativa della A.S.L. prima sospendeva l'esecutività del provvedimento da ultimo menzionato e con successivo provvedimento direttoriale n. 782 del 3 luglio 2000 disponeva la revoca parziale della menzionata delibera n. 73 del 2000 *“nella parte in cui sono inseriti ulteriori 3 posti di dirigente medico (ex I livello) disciplina di odontoiatria, nel concorso in atto a quattro posti della stessa posizione”*.**

Avverso tale ultimo provvedimento proponeva ricorso avanti al T.A.R. Molise il dott. -----, che aveva partecipato al concorso classificandosi al quinto posto, assumendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.

Con sentenza n. 391 del 2002 il T.A.R. adito respingeva il ricorso.

Avverso la pronuncia reiettiva il dott. ----- ha proposto appello ed ha contrastato le conclusioni del T.A.R. e rinnovato i motivi di impugnativa articolati in prime cure.

La A.S.L. intimata si è costituita in resistenza firmale.

All'udienza dell'11 gennaio 2013 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. L' appello è infondato.

2.1. Il T.A.R. ha correttamente circoscritto il *thema decidendum* alla sola valutazione di legittimità della scelta del Commissario straordinario di escludere ogni incremento dei posti messi a concorso per la qualifica di dirigente medico (ex I livello), disciplina odontoiatria, inizialmente individuati nel bando in quattro unità di personale, stante la riserva contenuta nel provvedimento impugnato di ogni ulteriore determinazione in merito all'incremento di tre posti nella dotazione di organico relativa alla predetta qualifica.

**Si configurano pertanto irrilevanti ai fini dell'economia del presente giudizio, e quindi inammissibili, le considerazioni sviluppate in ricorso volte a sostenere la legittimità e la corrispondenza ed affettive esigenze di assistenza della determinazione della A.S.L. di ampliamento della pianta organica per i posti in questione.**

2.2. Ciò posto è pacifico in giurisprudenza che appartiene alla più ampia valutazione di merito dell'Amministrazione la scelta del momento in cui bandire il concorso per la copertura di posti vacanti in organico, nonché l'individuazione del numero delle unità di personale da assumere in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative dell'ente. Sempre in via discrezionale l'Amministrazione può intervenire con atto di revoca su una procedura già indetta, in base a rinnovata valutazione di opportunità e fino al momento in cui non si siano costituite posizioni di impiego in esito alla procedura selettiva (cfr. Cons. St., Sez. III<sup>^</sup>, n. 4554 del 1° agosto 2011; Sez. V, n. 6508 del 21 ottobre 2009; sez. VI<sup>^</sup> n. 184 del 20 gennaio 2003).

La scelta del commissario straordinaria si sottrae ai vizi di eccesso di potere dedotti dall'appellante per un duplice ordine di considerazioni.

Sotto un primo profilo non si configura irragionevole la valutazione di non costituire posizioni di impiego su posti portati in incremento della pianta organica per i quali era stato attivato il procedimento di riesame quanto alla loro effettiva

corrispondenza alla domanda di prestazioni odontoiatriche, nonché con riguardo agli oneri di spesa indotti.

**Sotto ulteriore profilo si configura ispirato ad indubbie esigenze di pubblico interesse la scelta che, fin dal momento di pubblicazione, siano indicati nel bando tutti i posti messi a concorso, onde sollecitare la partecipazione della più ampia platea di concorrenti, ai fini di un più valido e qualificato esito della selezione, anche in relazione alla tipologia di posti da ricoprire appartenenti all'area della dirigenza medica.**

Quanto alla doglianza con la quale si ascrive al Commissario straordinario la mancata valutazione di deduzioni ed apporti nel procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato rileva che l'Amministrazione, che aveva dato comunicazione dell'avvio del procedimento, li abbia prese in considerazione, non richiedendosi l'esternazione di una specifica e puntuale motivazione in merito al loro contenuto.

Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto.

In relazione alla costituzione solo formale dell' A.S.L. n. 3 Centro Molise spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Hadrian Simonetti, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)